RIGUARDANTE I MILITARI CHE INVOCANO I BENEFIZI PORTATI DALLA LEGGE 23 APRILE 1865, RELATIVA AI COMPROMESSI MILITARI CIRCA LE INTERRUZIONI DI SERVIZIO PER CAUSA POLITICA

Art. 1

Coloro i quali alla promulgazione della Legge 23 aprile 1865, n. 2247, facevano parte dell'Esercito o dell'Armata, e si trovavano nelle condizioni stabilite dall'art. 1 di essa Legge, sono rimessi in tempo per invocarne i benefizi, purche' la Commissione creata con Regio Decreto 22 giugno 1865, n. 2375, non siasi gia' pronunziata negativamente a loro riguardo.

Versione in vigore dal 17 settembre 1870, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riguardante i militari che invocano i benefizi portati dalla Legge 23 aprile 1865, relativa ai compromessi militari circa le interruzioni di servizio per causa politica
Estremi	Legge 21 agosto 1870, n. 5838
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 settembre 1870

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riguardante-i-militari-che-invocano-i-benefizi-portati-dalla-legge-23/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it